



Città metropolitana  
di Venezia

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI  
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO**

## **Sommario**

PREMESSA .....	3
1. QUADRO NORMATIVO .....	3
1.1 . Focus sull'aggiornamento della normativa .....	5
2. DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO.....	6
3. L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE: LA COLLABORAZIONE ATTIVA. ....	7
3.1. Destinatari degli obblighi .....	8
4. MAPPATURA DEI PROCESSI CON INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI RISCHIO/ANOMALIA NELLE RISPETTIVE FASI E LORO PESATURA.....	9
4.1 Scheda di rilevazione dei processi per l'antiriciclaggio .....	10
5. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA .....	18
5.1 Livelli di responsabilità nel contesto della procedura di segnalazione interna. ....	20
5.2 Procedura di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette .....	22
6.RISERVATEZZA INERENTE ALLE SEGNALAZIONI E ALLE COMUNICAZIONI INTERNE.....	24
7. SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE .....	25
8. MISURE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASARENZA.....	26
9. FORMAZIONE .....	27
10. DISPOSIZIONI FINALI .....	28
• <i>Definizioni ed abbreviazioni</i> .....	28

## PREMESSA

---

Il riciclaggio rappresenta un momento fondamentale dell'attività criminosa, in quanto costituisce la fase di trasformazione di ingenti somme di denaro “sporco”, proveniente cioè da attività illecite - e pertanto difficilmente utilizzabile - in risorse liberamente spendibili che possono essere reintrodotte nel circuito finanziario ordinario, realizzando così il fine ultimo dell'organizzazione criminale. Il guadagno dell'organizzazione criminale, deve infatti essere “ripulito” attraverso l'impiego in attività apparentemente regolari e legittime, come ad esempio: apertura di attività produttive, realizzazione di interventi edilizi, partecipazione a gare d'appalto attraverso aziende gestite o finanziate da malavita.

Questa tipologia di operazioni all'interno della pubblica amministrazione sono in grado di avvicinare la criminalità organizzata alle attività da questa compiute, con potenziali conseguenze negative per il sistema pubblico-sociale.

Per tali ragioni si è ritenuto di dover adottare a livello europeo e nazionale, l'introduzione di specifici strumenti e procedure volti ad arginare situazioni di illegalità e, nello specifico, di riciclaggio di denaro “sporco”, da applicarsi in ambito pubblico.

## 1. QUADRO NORMATIVO

---

La materia è disciplinata:

- dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (*infra “decreto antiriciclaggio”*). In particolare:
  - dall'articolo 6, comma 4, lettera d), il quale stabilisce che la UIF, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette, sulla relativa tempistica nonché sulla modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

- dall'articolo 35, comma 3, secondo cui la UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;
- dalle altre disposizioni di cui al Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio e, in particolare, dall'articolo 35 in materia di obbligo di SOS; dall'articolo 36 relativo alle modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti; dall'articolo 37 relativo alle modalità di segnalazione da parte dei professionisti; dall'articolo 38, comma 6, che prevede la trasmissione delle SOS e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica;
- dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Per quanto riguarda l'abito pubblico la UIF – Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ha elaborato:

- le *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”* con proprio provvedimento del 23/04/2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018.
- le disposizioni in tema di *“prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19”*, con le comunicazioni del 16/04/2020 e del 11/02/2021;
- le disposizioni in tema di *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al PNRR”* con comunicazione del 11/04/2022;
- il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, nonché i modelli e schemi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario e le altre comunicazioni della UIF su possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Si hanno altresì presenti:

- il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/20052;
- il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- il regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (c.d. AMLA);
- il regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

- la direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024, concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

### 1.1 . Focus sull'aggiornamento della normativa

Con le predette comunicazioni del 16/04/2020 e del 11/02/2021, la UIF ha introdotto nuove e ulteriori indicazioni nell'espletamento degli obblighi di comunicazione/segnalazione, per rilevare altresì quelle anomalie che possano prodursi come effetto delle condizioni socio-economiche determinate dalla pandemia da COVID-19.

Attraverso tali comunicazioni la UIF ha voluto porre l'attenzione su specifici fattori di rischio ed altri elementi sintomatici di operazioni illecite che possono emergere – se non già emersi – come causa/effetto dell'emergenza epidemiologica.

Tra i fenomeni posti all'attenzione, sono stati richiamati:

- truffe
- fenomeni corruttivi e speculativi
- indebolimento economico di famiglie e imprese, in grado di favorire l'usura

Gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono favorire:

- tentativi di sviamento e appropriazione
- manovre speculative nei settori delle forniture e dei servizi connessi con il contrasto del covid-19
- meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta fondi – anche e soprattutto on line – per favorire le aree e/o i settori colpiti dall'emergenza, che però potrebbero in realtà nascondere intenti distrattivi.

L'intento della UIF è stato ed è tuttora, quello di richiamare gli operatori alla massima attenzione rispetto a fatti e/o comportamenti sintomatici di azioni criminali o comunque illecite, che siano in qualche modo connesse con l'emergenza sanitaria.

Successivamente con la Comunicazione del 11.04.2022, la UIF ha ritenuto opportuno richiamare al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza evidenziando la necessità di assicurare l'attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche messe in circolazione, a discapito dell'economia del Paese e di un Piano di solidarietà e ripresa finanziaria che vuole essere la risposta alla crisi pandemica e al rilancio economico degli Stati Europei.

Il comparto pubblico<sup>1</sup> riveste un ruolo centrale nella gestione dei fondi ed è per questa ragione che a livello nazionale si è ravvisata la necessità di innalzare il livello

---

<sup>1</sup> La governante del PNRR è costituita dalle amministrazioni centrali – tra cui i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che quindi sono i titolari effettivi dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, in un sistema c.d. "a titolarità". Si evidenzia poi, che la realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (definiti "soggetti attuatori"), ovvero Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane e, in generale, enti territoriali o organismi pubblici o privati, optando quindi per un

delle cautele atte ad arginare i fenomeni di riciclaggio, introducendo nuovi strumenti per consentire una corretta individuazione di tutto quello che appare sospetto.

Recentemente uno studio pubblicato su Quaderni dell'antiriciclaggio n.23 settembre 2024 della UIF, condotto da M.Gara, S.Iezzi e M.Siino a titolo *“corruption risk indicators in public procurement: a proposal using italian open data”* ha proposto, attraverso lo studio di dati pubblici dell'Autorità Nazionale anticorruzione e l'utilizzo di dati confidenziali in possesso della UIF, una serie di indicatori volti ad identificare potenziali rischi corruttivi negli appalti pubblici. Tali indicatori si focalizzano su alcuni aspetti delle gare d'appalto e vanno a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e al riciclaggio, migliorando la capacità dell'ente di identificare e mitigare i rischi associati e condotte illecite in tale ambito.

Da ultimo la UIF ha predisposto a luglio 2025, per il momento in sola consultazione, un documento ad oggetto “Istruzioni dell'Unità di Informazione finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”, destinato a sostituire il Provvedimento emanato dall'Unità il 4 maggio 2011.

Tale documento contiene istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) in attuazione degli art.6, comma 4, lett.d), e 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, come successivamente modificato e integrato. Le disposizioni hanno il fine di agevolare le rilevazioni delle operazioni sospette e assicurare tempestività, competenza e riservatezza della segnalazione nonché accrescerne la qualità, in coerenza con gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF il 12 maggio 2023.

---

## 2. DEFINIZIONE DI ANTIRICICLAGGIO

---

Il Decreto legislativo 231/2007, art. 2, co. 1 definisce il riciclaggio come:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

### 3. L'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE: LA COLLABORAZIONE ATTIVA.

---

Per collaborazione attiva si intende l'insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche, di disciplina interna e formazione adottate dal destinatario al fine di adempiere all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

La segnalazione di operazioni sospette (SOS) rappresenta l'esito di un processo valutativo condotta a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti.

I destinatari devono essere sempre in grado di dimostrare lo svolgimento di tale processo valutativo e garantiscono tempestività, completezza e chiarezza nella collaborazione attiva e in tutte le interlocuzioni con la UIF, verificando altresì l'attendibilità e la correttezza delle informazioni fornite nonché conservando traccia delle valutazioni svolte.

L'art. 10 del D.lgs 231/2007 individua gli ambiti nei quali la PA deve assicurare il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e garantire, quindi, una "collaborazione attiva" con la struttura di riferimento – ovvero la UIF.

Tali ambiti sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

In altre parole, si tratta delle medesime "aree di rischio" per la prevenzione della corruzione come individuate dalla L. 190/2012 e, in particolare, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il predetto articolo ai commi 4 e 5 dispone, inoltre, che: *"(...)4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. (...) 5. le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo (...)"*.

La Città Metropolitana di Venezia, alla pari di ogni altra pubblica amministrazione, è pertanto tenuta a collaborare con le autorità competenti in materia, individuando e segnalando attività e fatti rilevanti che potrebbero mascherare operazioni di riciclaggio, garantendo altresì al personale una adeguata formazione specifica.

Si richiama il disposto dell'art. 1 del provvedimento UIF 23 aprile 2018: *“gli operatori sono tenuti a inviare la segnalazione di operazioni sospette, prima di compiere l'operazione, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengono da un'attività criminosa (art. 35 del D.lgs 231/2007)”*.

La segnalazione di operazioni sospette:

- ✓ deve essere effettuata **senza ritardo**;
- ✓ va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
- ✓ **prescinde dall'importo dell'operazione** e riguarda **anche operazioni tentate, rifiutate** o comunque non concluse;
- ✓ rappresenta l'**esito di una valutazione** degli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito della attività istruttoria svolta, anche alla luce degli *indicatori di anomalia* di cui all'allegato C, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti e a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
- ✓ non richiede necessariamente la **“conoscenza” di un determinato reato** ed è **atto distinto dalla denuncia di reato**;
- ✓ richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa;
- ✓ ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo presuppone il riscontro dei nominativi nelle liste pubbliche consultabili nel sito UIF (non è sufficiente la mera omonimia).

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che ha rilevanza anche l'eventualità che *“(...) il soggetto si rifiut[i] o si mostr[i] ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente necessari, o se fornisce informazioni false, del tutto carenti o ingiustificatamente difformi da quelle altrimenti reperibili, ovvero se è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi o se risulta supportato, anche economicamente, da soggetti a lui non collegati, specie se si tratta di persone politicamente esposte (...)”*.

Pertanto, anche una certa riluttanza da parte degli interlocutori o la ricezione di informazioni incomplete o che si riscontrano come anomale o false, giustificano la presentazione di apposita segnalazione al “gestore antiriciclaggio”.

Nell'attività di collaborazione attiva i destinatari assicurano il rispetto dei principi di diligenza professionale e buona fede, anche a tutela dei soggetti segnalati, avendo presente che la segnalazione comporta la trasmissione di dati personali e altre notizie sui nominativi coinvolti, destinati ad essere censiti per finalità di interesse pubblico e per un periodo di tempo prolungato.

---

### 3.1. Destinatari degli obblighi

Secondo il D.lgs. 231/2007 i destinatari degli obblighi sono:

1. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria;



2. Professionisti;
3. Revisori contabili;
4. Soggetti che svolgono attività di:
  - recupero crediti;
  - custodia e trasporto di denaro;
  - gestione di case da gioco;
  - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazioni, di giochi, scommesse, o concorsi;
  - agenzia di affari in mediazione immobiliare.
5. Le Pubbliche amministrazioni e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. limitatamente alle attività di pubblico interesse, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi.

---

#### **4. MAPPATURA DEI PROCESSI CON INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI RISCHIO/ANOMALIA NELLE RISPETTIVE FASI E LORO PESATURA**

---

Tra gli strumenti introdotti a livello nazionale per coadiuvare le PP.AA ad una corretta individuazione di operazioni a sospetto riciclaggio, l'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F) con Provvedimento del 23 aprile 2018, ha adottato le *“Istruzioni sulla comunicazione di dati e di informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni”* prevedendo in un apposito allegato i c.d. *indicatori di anomalia*. Questi stessi indicatori sono stati raccolti e sistematicizzati nell'allegato C trasmesso e al quale si rimanda.

Per quel che concerne la Città Metropolitana di Venezia, seguendo le indicazioni impartite dalla normativa nazionale, si è proceduto ad una vera e propria mappatura dei processi rilevanti per l'antiriciclaggio. L'obiettivo conseguito è stata una graduale e particolareggiata disamina del complesso delle attività svolte dall'amministrazione, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità delle attività stesse, risultino potenzialmente esposte o coinvolte in operazioni di riciclaggio.

Come per l'anticorruzione, quindi, anche per la materia dell'antiriciclaggio si è reso necessario procedere con l'individuazione dei processi più a rischio e per ciascuna fase di essi, sono stati individuati i possibili rischi procedendo da un'analisi degli indicatori di anomalia e assegnando ciascuno di essi alle fasi dei processi individuati.

Ad ogni rischio sono state poi assegnate apposite “misure di prevenzione”, consistenti in check list che i responsabili dei settori coinvolti nei processi mappati, dovranno aver cura di compilare<sup>2</sup>.

Di seguito si riporta – quindi - la mappatura dei processi per l'antiriciclaggio, aggiornata con i recenti indicatori proposti dallo Studio di settembre 2024 della UIF.

---

<sup>2</sup> Sull'adozione delle check list e loro funzionamento, si rimanda alla Circolare nr. 02/C – provvedimento nr. 28 del 12/09/2022 e successivi aggiornamenti.

#### 4.1 Scheda di rilevazione dei processi per l'antiriciclaggio

##### Identificazione del rischio

1.

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO		PROVVEDIMENTO FINALE	PROCEDIMENTO CORRELATO	DESTINATARIO
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORO-SERVIZI-FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA</b>		ACQUISIZIONE E LAVORI-SERVIZI-FORNITURE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	TERZI
<b>FASI</b>	<b>INDICAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>VALORE RISCHIO</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>	<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA</b>
1. DETERMINA A CONTRARRE	Affidamento diretto sotto soglia tra 80% e 100% del limite di valore previsto (ad esempio tra €112.000 a €140.000)	1	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	<b>CHECK LIST 1A_B</b> PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE DELL'APPALTO
	Affidamento diretto successivo a gara deserta	2			
	Procedura negoziata con invito di meno di cinque operatori economici	3			
2. RICHIESTA PREVENTIVO	Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in attività terroristiche ovvero di riciclo di proventi derivanti da attività criminose desumibili da residenza, sede, cittadinanza in: Paesi ad alto rischio di infiltrazioni criminali, degrado economico istituzionale e/o che finanziano il terrorismo, Paesi con politica ferrea in tema di tutela della privacy	1			
3. VALUTAZIONE OFFERTE	Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in attività terroristiche ovvero di riciclo di proventi derivanti da attività criminose cooperanti (professionisti, intermediari, ecc.) provenienti da: Paesi ad alto rischio di infiltrazioni criminali, degrado economico istituzionale e/o che finanziano il terrorismo, Paesi con politica ferrea in tema di tutela della privacy	1			
4. VERIFICA REQUISITI	Reticenza nel fornire dati e informazioni inerenti la propria identità o l'operazione oggetto di appalto	4			
	Mancanza di conoscenza della natura o dello scopo dell'operazione	4			
	Incertezza riguardo l'oggetto e/o l'ammontare dell'operazione	2			
	Documentazione presentata con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio	5			
	Attestazione: dell'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio; di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio	2			
	Indirizzo o domiciliazione fiscale utilizzati da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta	3			
	Indirizzo o domiciliazione fiscale diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo	4			
	Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	2			
	titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	4			
	Ripetute domande di partecipazione nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operatività	5			
	Società/associazioni caratterizzate da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	2			
	Soggetto privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	3			

	PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta	2			
	Manca di requisiti di partecipazione sebbene risultino rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa; forte disponibilità di anticipazione finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione	4			
	Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con: persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale; persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro; soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati	5			
	Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con persone che rivestono importanti cariche pubbliche	2			
	Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato	4			
	Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con: aggiudicazione al prezzo più basso; offerta anormalmente bassa; contratto caratterizzato da complessità elevata	1			
	Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con: contratto caratterizzato da complessità elevata; appalto con caratteristiche di ripetitività	2			
	Garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza esserne autorizzati	4			
	Sponsorizzazione tecnica con: utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile	3			
	Sponsorizzazione tecnica con uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e privi dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione	4			
	Avvalimento con operatore economico che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto	3			
	eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	4			
	Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto; ovvero partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato	2			
	Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante	2			
	copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo	2			
	operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente	1			
	Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per: dimensione aziendale; località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto; presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente; acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima	2			
	Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	1			
	Concessione o finanzia di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore per importo superiore alle norme comunitarie o con termine di realizzazione superiore a quattro anni	1			
	Gara in cui è presente solo un'unica offerta	2			
5.DETERMINA AGGIUDICAZIONE/ STIPULA CONTRATTO	Titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	4	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1A_B PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE DELL'APPALTO
	rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti, frequenti ed inconsueti	1			
	Società/associazione costituita di recente, - con intensa operatività finanziaria, ma poi cessata improvvisamente l'attività - controllata o amministrata da soggetti prestanomi.	5			

	ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie	3			
6. ESECUZIONE DELL'APPALTO	Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione	2	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1_C PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
	ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa	3			
	Ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici	4			
	Reiterati ricorsi a sub affidamenti	2			
	Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti: in variazioni prestazioni originarie; allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture	2			
	rinnovi o proroghe dei contratti al di fuori dei casi previsti	3			
	significativo incremento dell'importo del contratto	4			
	Operazioni di cessione, trasformazione, fusione o scissione della società ripetute e/o non giustificate, in fase di esecuzione del contratto	3			
	affitto di azienda o di un suo ramo ripetuta e/o non giustificata in fase di esecuzione del contratto	4			
	Subappalto anomalo: oltre la quota permessa; senza preventiva indicazione in sede di offerta; senza deposito del contratto di subappalto; senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti	5			
	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale d'esercizio di acquisto crediti	5			
	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione	4			

2.

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO		PROVVEDIMENTO FINALE	PROCEDIMENTO CORRELATO	DESTINATARIO
CONTRATTI PUBBLICI	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA		ACQUISIZIONE LAVORI-SERVIZI-FORNITURE	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – RIF. ARTT. 70-71-72-91-92-108-110 D.Lgs.36/2023 E ART.71 DPR 445/2000	TERZI
FASI	INDICAZIONE DEL RISCHIO	VALORE RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
1. DETERMINA A CONTRARRE	Procedura attivata con l'offerta economicamente più vantaggiosa	2	NELL'ORDINARIA GESTIONE	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1B
2. PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	==	==	==	==	==
3. DETERMINA E PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE	Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in attività terroristiche ovvero di riciclo di proventi derivanti da attività criminose desumibili da residenza, sede, cittadinanza in: Paesi ad alto rischio di infiltrazioni criminali, degrado economico istituzionale e/o che finanziano il terrorismo, Paesi con politica ferrea in tema di tutela della privacy	1	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1A_B PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE DELL'APPALTO
	Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in attività terroristiche ovvero di riciclo di proventi derivanti da attività criminose cooperanti (professionisti, intermediari, ecc.) provenienti da: Paesi ad alto rischio di infiltrazioni criminali, degrado economico istituzionale e/o che finanziano il terrorismo, Paesi con politica ferrea in tema di tutela della privacy	1			

Reticenza nel fornire dati e informazioni inerenti la propria identità o l'operazione oggetto di appalto	4			
Mancanza di conoscenza della natura o dello scopo dell'operazione	4			
Incertezza riguardo l'oggetto e/o l'ammontare dell'operazione	2			
Documentazione presentata con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio	5			
Attestazione: dell'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio; di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio	2			
Indirizzo o domiciliazione fiscale utilizzati da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta	3			
Indirizzo o domiciliazione fiscale diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo	4			
Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	2			
titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	4			
Ripetute domande di partecipazione nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operatività	5			
Società/associazioni caratterizzate da presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company	2			
Soggetto privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	3			
PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta	2			
Mancanza di requisiti di partecipazione sebbene risultino rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa; forte disponibilità di anticipazione finanziarie e garanzie prive di idonea giustificazione	4			
Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con: persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale; persone sottoposte ad altri provvedimenti di sequestro; soggetti o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati	5			
Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con persone che rivestono importanti cariche pubbliche	2			
Contiguità, operatività, rapporti finanziari ovvero connessioni ad imprese, società, associazioni con persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato	4			
Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con: aggiudicazione al prezzo più basso; offerta anormalmente bassa; contratto caratterizzato da complessità elevata	1			
Offerta con ribasso elevato in gare al prezzo più basso con: contratto caratterizzato da complessità elevata; appalto con caratteristiche di ripetitività	2			
Garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza esserne autorizzati	4			
Sponsorizzazione tecnica con: utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile	3			
Sponsorizzazione tecnica con uno o più soggetti esecutori, che magari coincidono con raggruppamenti numerosi o costituiti da singoli a loro volta raggruppati o consorziati e privi dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione	4			
Avvalimento con operatore economico che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto	3			
eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	4			
Numero di partecipanti al raggruppamento temporaneo sproporzionato rispetto al valore economico e prestazioni oggetto del contratto; ovvero partecipante singolo a sua volta raggruppato o consorziato	2			
Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante	2			
copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come	2			

	concordato, effettuata con intervento di un terzo				
	operazioni di importo ingente effettuate da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente	1			
	Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per: dimensione aziendale; località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto; presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente; acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima	2			
	Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto per assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	1			
	Concessione o finanzia di progetto che, con anticipazioni finanziarie fatte dal concessionario o promotore per importo superiore alle norme comunitarie o con termine di realizzazione superiore a quattro anni	1			
	L'aggiudicatario dell'appalto è figura ricorrente negli ultimi tre anni su una procedura aperta	1			
	L'aggiudicatario dell'appalto è figura ricorrente negli ultimi tre anni su affidamento diretto o procedura negoziata	3			
4. PREDISPOSIZIONE ATTI CONTRATTUALI	Titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	4	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1A_B  CHECK LIST 1A_B PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE DELL'APPALTO
	rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti, frequenti ed inconsueti	1			
	Società/associazione costituita di recente, - con intensa operatività finanziaria, ma poi cessata improvvisamente l'attività - controllata o amministrata da soggetti prestanomi.	5			
	ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie	3			
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione	2	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	CHECK LIST 1A_B
	ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa	3			
	Richiesta del subappalto da parte del partecipante	1			CHECK LIST 1C
	Ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici	4			
	Reiterati ricorsi a sub affidamenti	2			
	Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti: in variazioni prestazioni originarie; allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture	2			
	rinnovi o proroghe dei contratti al di fuori dei casi previsti	3			
	significativo incremento dell'importo del contratto	4			
	Operazioni di cessione, trasformazione, fusione o scissione della società ripetute e/o non giustificate, in fase di esecuzione del contratto	3			
	affitto di azienda o di un suo ramo ripetuta e/o non giustificata in fase di esecuzione del contratto	4			
	Subappalto anomalo: oltre la quota permessa; senza preventiva indicazione in sede di offerta; senza deposito del contratto di subappalto; senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti	5			
	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale d'esercizio di acquisto crediti	5			
	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate: in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione	4			
	Comunicazioni Anac obbligatorie inviate incomplete in merito all'inizio del contratto	1			
	Comunicazioni Anac obbligatorie inviate incomplete in merito alla conclusione del contratto	2			
	Comunicazioni Anac obbligatorie inviate incomplete in merito alle fondi finanziarie utilizzate per finanziare la gara	3			

*Tabelle per la determinazione del grado di rischio*

### 1. ANOMALIE AFFERENTI IL SOGGETTO PARTECIPANTE O AFFIDATARIO

0-30 ↓	31-90 ↓	91-118 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

### 2. ANOMALIE DELL'APPALTO

0-19 ↓	20-35 ↓	36-55 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

### 3.

AREA DI RISCHIO		DENOMINAZIONE DEL PROCESSO		PROVVEDIMENTO FINALE	PROCEDIM CORRELAT	DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (ES. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI)		CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI CONCESSIONE	ATTO DI LIQUIDAZIONE - MANDATO	TERZI
FASI	INDICAZIONE DEL RISCHIO	VALORE DI RISCHIO	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	
1. ISTRUTTORIA	Documentazione presentata con elementi difformi o forti elementi di criticità o dubbio	5	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	<b>COMPILAZIONE CHECK LIST 2</b> PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN CASO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, CONTRIBUTI, ECC.	
	Attestazione: dell'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio; di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relativi a beni ubicati in Paesi terzi ad alto rischio	2				
	Indirizzo o domiciliazione fiscale utilizzati da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta	3				
	Indirizzo o domiciliazione fiscale diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo	4				
	Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	2				
	titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	4				
	Ripetute domande di partecipazione nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operatività	5				
	accompagnamento da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	4				

soggetto privo di necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	4			
Disponibilità economiche sospette senza plausibili giustificazioni sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del partecipante;	2			
Istanza illogica perché presentata a PA dislocata in posizione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto	1			
Istanza illogica in quanto presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'operazione, con ulteriori oneri a carico del richiedente	2			
Richieste di ripetute licenze senza avvio dell'attività produttiva	4			
Richiesta finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico- patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione, fatto da più società appartenenti allo stesso gruppo, con presentazione delle medesime garanzie, fatto da società costituita e finalizzata solo per partecipare a bandi per ottenere agevolazioni finanziarie, se seguita da: repentine modifiche statutarie, cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede o trasferimenti	4			
Richiesta finanziamento pubblico con dichiarazioni false o con carenza di informazioni rispetto alla dimensione aziendale dell'impresa, se necessaria per ottenere il beneficio	5			
Richieste di agevolazioni per: soggetti giuridici con medesimo rappresentante legale con uno o più amministratori comuni soggetti giuridici riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate, società dello stesso gruppo in assenza di plausibili giustificazioni, anche se previste da differenti normative	3			
Richieste di agevolazioni per società: -costituite in un arco temporale circoscritto specie se con uno o più soci in comune -Che operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici	2			
Richieste di agevolazioni presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio dove sarà realizzata l'attività	1			
Il Richiedente è - contiguo (familiare, convivente, associato) - ha un'impresa connessa a vario titolo o i cui soci o amministratori sono: - Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni no profit o non governative riconducibili a: persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale, provvedimenti di sequestro, coinvolti nel finanziamento del terrorismo o vicini ad ambienti radicalizzati	5			
Il Richiedente è - contiguo (familiare, convivente, associato) - ha un'impresa connessa a vario titolo o i cui soci o amministratori sono: - Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni no profit o non governative riconducibili a: persone che rivestono importanti cariche pubbliche	1			
Il Richiedente è - contiguo (familiare, convivente, associato) - ha un'impresa connessa a vario titolo o i cui soci o amministratori sono: - Intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni no profit o non governative riconducibili a: persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registra un notevole aumento di fatturato	3			
Acquisto o affitto o vendita di immobili, specie se di pregio per importi rilevanti: da parte di società scarsamente capitalizzate; da parte di società con notevole deficit patrimoniale ripetuto	4			
Acquisto o affitto o vendita di immobili, specie se di pregio per importi rilevanti: in uno stretto arco	1			



	temporale; in assenza di mutui o altre forme di finanziamento; fra società riconducibili allo stesso gruppo				
	Acquisto o affitto o vendita di immobili, specie se di pregio per importi rilevanti, con ampia differenza di prezzo fra vendita e acquisto	3			
	Operazione economicamente sproporzionata con acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato o alla loro stima	4			
	Operazione economicamente sproporzionata per importo ingente ed effettuata da società costituite di recente o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente	3			
2. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	copertura dell'esposizione del soggetto, con pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato, effettuata con intervento di un terzo	2	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	<b>COMPILAZIONE CHECK LIST 2</b> <i>PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN CASO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, CONTRIBUTI, ECC</i>
	garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie	4			
	ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie	3			
	Licenze amministrative richieste o acquistate per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate, con notevole deficit patrimoniale	5			
	Ripetuti e frequenti subentri e cessioni di licenze in uno stretto arco temporale, con affitto o subaffitto di attività, per importi molto differenti	5			
	Licenze amministrative richieste o acquistate in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	3			
3. LIQUIDAZIONE	Movimento di risorse finanziarie con richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi, con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione	4	NELL'ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ASSEGNATI	DIRIGENZIALE	<b>COMPILAZIONE CHECK LIST 2</b> <i>PER LA RILEVAZIONE DI ANOMALIE IN CASO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, CONTRIBUTI, ECC</i>
	Movimenti di risorse finanziarie con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie	3			
	Movimenti di risorse finanziarie con richiesta di estinzione anticipata parziale o totale	1			
	Movimenti di risorse finanziarie con estinzione da parte di un terzo estraneo al rapporto negoziale	2			

*Tabelle per la determinazione del grado di rischio*

**1. ANOMALIE DEL SOGGETTO CUI È RIFERITA L'OPERAZIONE - ANOMALIE DELL'OPERAZIONE**

0-50 ↓	51-140 ↓	141-205 ↓
NON SEGNALARE	AVVIO ALLA SEGNALAZIONE	

A tutti i settori coinvolti - a vario titolo - in tutte le attività che prevedano l'utilizzo di fondi derivanti dal PNRR e in aree connesse con la contrattualistica pubblica e il comparto delle autorizzazioni/concessioni, spetterà l'adozione delle seguenti cautele:

- a. assicurare la formazione continua del personale;
- b. acquisire dati e informazioni da parte dei soggetti economici che accedono alle gare d'appalto, alle concessioni e ogni altro beneficio di importo superiore ai €40.000,00 o che siano collegati ai fondi del PNRR, per il tramite della compilazione delle check list messe a disposizione;
- c. controllo e verifica dei dati e delle informazioni come sopra acquisiti accedendo ai database pubblici a disposizione;
- d. individuazione del "*titolare effettivo*" destinatario dei fondi o appaltatore.<sup>3</sup>

La mappatura riportata deve pertanto costituire, per gli operatori dell'Ente, uno strumento di ausilio cui riferirsi per garantire rispetto degli obblighi di cui alla normativa in esame.

---

## 5. LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

---

La Città metropolitana di Venezia adotta la seguente procedura interna, volta a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la massima riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti.

Nei casi in cui ci siano i presupposti per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Dirigente del servizio che le abbia rilevate inoltra la segnalazione al Gestore secondo la procedura di seguito indicata.

La segnalazione al Gestore deve partire da un'attenta valutazione degli elementi a disposizione del Dirigente del servizio, ed è collegata all'esistenza anche di un solo *sospetto*.

Il Dirigente del servizio ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette anche di modico valore;

---

<sup>3</sup> **Nota bene:** Individuare il titolare effettivo consente di conoscere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

In particolare, per i soggetti attuatori, si tratta di:

- **in fase di predisposizione degli atti di gara**, accertarsi che nel bando/avviso sia esplicitamente richiesto agli o.e. di indicare i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- **nella fase di affidamento dell'incarico**, operare la verifica delle dichiarazioni rese dal personale coinvolto in tema di conflitto di interessi e la verifica delle informazioni inerenti il titolare effettivo;
- **nella fase di stipula del contratto**, verificare che il titolare effettivo dichiarato *ex ante* sia anche il diretto beneficiario in caso di **subappalto**, la comunicazione circa il titolare effettivo e le relative attività di verifica, dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo – subappaltatore. In caso di **RTI** (raggruppamento temporaneo di imprese) tali operazioni devono essere rivolte a tutti gli o.e. che fanno parte del Raggruppamento.

- le operazioni non sospette rifiutate, non concluse e/o tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Dirigente del servizio i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati (Camera di Commercio; Puntofisco; INPS; ACI – PRA; SISTER etc.) antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- l'analisi delle anomalie secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A del D.M. del Ministro dell'Interno del 25.09.2015 e dall'allegato al provvedimento UIF del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti);
- valutazione delle informazioni pervenute da fonti non ufficiali (es. internet, stampa etc.).

Il Dirigente del servizio ha facoltà di chiedere agli altri Settori/Uffici, tutte le informazioni utili alla verifica, in modo tale da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se non ancora conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Il Dirigente del servizio deve trasmettere le segnalazioni, attraverso l'utilizzo del modulo di cui all'**allegato B** che dovrà necessariamente contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni sospette e tutti gli elementi derivanti dalle verifiche effettuate.

Il modello di segnalazione dovrà essere sottoscritto dal Dirigente, accompagnato da una breve relazione e trasmesso attraverso supporto informatico, al seguente indirizzo: [antiriciclaggio@cittametropolitana.ve.it](mailto:antiriciclaggio@cittametropolitana.ve.it) con la specificazione dell'oggetto "Segnalazione Antiriciclaggio".

L'accesso alla casella di posta elettronica ordinaria è riservato al GESTORE e all'operatore incaricato, nel totale rispetto dell'obbligo di segretezza.

Nel caso in cui i dipendenti, addetti alle strutture competenti, rilevino che il Dirigente del servizio sia coinvolto in operazioni a sospetto di riciclaggio, possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore, utilizzando le stesse modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va fatta indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente

segnalate alla UIF.

---

### 5.1 Livelli di responsabilità nel contesto della procedura di segnalazione interna.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, sono individuati i seguenti livelli di responsabilità interni alla Città metropolitana di Venezia:

- Il **REFERENTE** è il Dirigente del servizio interessato all'operazione:
  - a) è obbligato a segnalare esclusivamente per iscritto al Gestore, servendosi del predetto modulo di cui all'**allegato B**, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli indicatori di anomalia elencati;
  - b) garantisce l'applicazione delle presenti disposizioni organizzative all'interno dei servizi ed uffici e nelle attività di propria competenza;
  - c) verifica che gli uffici sottordinati si attivino per fornire una corretta vigilanza in materia e adottino procedure e comportamenti che consentano di rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
  - d) acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori;
  - e) favorisce l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
  - f) fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno del Settore;
  - g) contribuisce ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
  - h) verifica che il personale sia adeguatamente formato e aggiornato sulla materia oggetto delle presenti disposizioni.

I Dirigenti del servizio, quando si trovino a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per la Città metropolitana hanno l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché previa valutazione del rischio, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Dirigente può interpellare anche altre PP.AA. al fine di ottenere informazioni sulla controparte sia essa una persona fisica o una persona giuridica.

- Il **GESTORE** è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Sindaco e coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ovvero il Segretario Generale. È il soggetto interlocutore con la UIF per tutte le comunicazioni ed approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica ed ha il compito di:

- a) delineare e strutturare le fasi del procedimento di controllo attraverso l'elaborazione di appropriate griglie di controllo, affinché ciascun Dirigente/operatore sia in grado di verificare i processi appartenenti alle proprie aree di rischio. Detta attività costituisce obiettivo strategico e dovrà essere contenuta in un'apposita scheda all'interno del Piano degli obiettivi del RPCT e Responsabile antiriciclaggio per l'anno in corso;
- b) nominare Apposito Gruppo di Lavoro di supporto all'attività del Gestore;
- c) acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Dirigenti di settore secondo le modalità di cui alle presenti disposizioni organizzative;
- d) valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute, previo confronto e con il supporto del gruppo appositamente individuato;
- e) garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
- f) trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Dlgs. 231/2007, effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dell'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo, alla UIF attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal Capo II del provvedimento UIF del 23.04.2018;
- g) fungere da interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti, al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni;
- h) coordinare con l'ufficio Risorse Umane misure di formazione e informazione in materia di antiriciclaggio rivolte al personale dell'Ente, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Gestore, anche avvalendosi del personale allo scopo individuato, ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta e, in ogni caso, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di raccogliere informazioni sulle fattispecie in esame.

Il Gestore, inoltre, potrà disporre, per il tramite degli uffici della Città metropolitana accreditati, della documentazione disponibile nelle banche dati informatizzate esterne quali:

- Camera di Commercio;
  - Anagrafe Tributaria - Puntofisco;
  - Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER;
  - Motorizzazione civile – DTT;
  - ACI – PRA;
  - INPS.
- Gli **OPERATORI** sono individuati nei componenti degli uffici della Città metropolitana.

---

## 5.2 Procedura di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette

In esito al sopra richiamato processo di valutazione, i destinatari selezionano le operazioni sospette da segnalare alla UIF, esplicitando gli elementi informativi rilevanti a sostegno delle proprie valutazioni, allo scopo di rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.

La segnalazione può riferirsi a una singola operazione o a più operazioni che appaiono tra loro funzionalmente e/o economicamente collegate.

Alla base della SOS devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto, che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati, inserendo nella segnalazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate. Se è possibile collegare il sospetto individuato a una determinata attività illecita, i destinatari ne danno conto nella segnalazione in modo adeguatamente circostanziato.

Le seguenti circostanze, considerate singolarmente, non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette<sup>4</sup>:

- a) la presenza di difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili, anche con riguardo al titolare effettivo;
- b) il rischio elevato attribuito al soggetto cui si riferisce l'operatività, specie se associato all'intero comportato di attività dallo stesso svolta o a specifiche del medesimo o derivante da pregresse e datate segnalazioni a suo carico;
- c) l'individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l'operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati;

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.4, comma 5, del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione nemmeno le seguenti circostanze: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterate e a prescindere del superamento delle soglie di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio.

- d) il fatto di aver appreso, nell'ambito di rapporti di collaborazione o scambi di informazioni tra destinatari, il verificarsi di operatività anomala non collegata a operatività avvenuta presso il destinatario;
- e) eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell'ambito di approfondimenti o controlli, anche ispettivi, in corso o conclusi, ivi comprese le richieste di informazioni formulate dalla UIF;
- f) la mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l'operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), del D.lgs 231/2007, la Città metropolitana tramite il "Gestore", trasmette alla UIF, per via telematica, una segnalazione di operazione sospetta quando venga a conoscenza, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attraverso il portale Infostat\_UIF e utilizzando lo schema segnaletico messo a disposizione dall'Unità.

Il "Gestore" ricevuta la segnalazione "interna", di cui al § che precede, può decidere:

- A. di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni;
- B. procedere alla suddetta segnalazione se lo ritiene opportuno e ravvisa plausibili elementi di fondatezza.

Il "Gestore" avvisa tempestivamente il Dirigente del servizio che ha inoltrato la segnalazione, al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, anche la relativa comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Ogni segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo di spedizione attribuito in modo univoco, su base annua, dal sistema informatico della UIF.

I destinatari segnalano le operazioni ritenute sospette oltre agli eventuali elementi di contesto funzionali alla comprensione dei motivi di sospetto. Nella segnalazione sono indicati i soli soggetti rilevanti, anche se privi di diretti legami giuridico-formali con l'operazione, ivi compresi i titolari effettivi.

La segnalazione alla UIF deve avere i seguenti contenuti:

- a) dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che la classificano e che identificano il destinatario;
- b) elementi informativi in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) altri elementi strutturali volti a fornire informazioni su eventuali provvedimenti, segnalazioni collegate e fenomenologie rilevate;

- d) elementi descrittivi in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- e) eventuali documenti allegati che, se inseriti, devono essere strettamente funzionali a rendere chiari gli elementi di sospetto descritti *sub d)*; i predetti elementi non possono essere sostituiti da documenti allegati alla SOS;

Una descrizione più dettagliata di tali obiettivi è presente nel provvedimento UIF del 04/05/2011 e del luglio 2025.

**Le segnalazioni alla UIF devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, e comunque non appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.**

---

## 6.RISERVATEZZA INERENTE ALLE SEGNALAZIONI E ALLE COMUNICAZIONI INTERNE

---

I destinatari adottano misure idonee a mantenere riservate le comunicazioni interne concernenti le valutazioni effettuate e le operazioni sospette rilevate, anche in caso di esternalizzazione a soggetti terzi di alcuni adempimenti in materia antiriciclaggio.

Gli atti e i documenti recanti le generalità delle persone fisiche che partecipano all'iter segnaletico o provvedono agli approfondimenti richiesti dalla UIF sono custoditi e tenuti riservati nel rispetto di quanto previsto dal decreto antiriciclaggio.

I destinatari adottano ogni cautela per omettere, tra gli elementi descrittivi della segnalazione ovvero nei documenti allegati nonché nelle interlocuzioni con la UIF, ogni riferimento, diretto o indiretto, alla persona fisica che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione del medesimo nonché allo stesso destinatario e al suo personale.<sup>5</sup> Analogamente, devono essere evitati i riferimenti al personale della UIF o di altre autorità coinvolto in eventuali interlocuzioni o in accertamenti, anche ispettivi, condotti presso il destinatario.

Gli obblighi di riservatezza inerenti alla sopra richiamata persona fisica sono rispettati anche in occasione degli scambi di informazioni aventi a oggetto le valutazioni svolte in materia di collaborazione attiva e quelle di competenza delle altre funzioni aziendali eventualmente presenti per lo svolgimento di controlli o per il riscontro a richieste dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi, salvo che queste ultime siano corredate da decreto motivato ai sensi della normativa vigente.

Si ribadisce che è atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere comunque effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia

---

<sup>5</sup> non devono essere indicate le generalità della persona fisica e quest'ultima non deve neanche essere identificabile in modo univoco in base al ruolo ricoperto



all'Autorità Giudiziaria.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il “Gestore”) e all'ente.

---

## 7. SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

---

La UIF, d'iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una segnalazione da parte dei medesimi, purché non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Un'operazione sospetta è suscettibile di valutazione a fini dell'esercizio del potere di sospensione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- susiste un motivo di sospetto fondato su circostanze soggettive e oggettive;
- l'operazione non è ancora stata eseguita ed è individuabile nei suoi elementi essenziali, in quanto formalizzata in modo sufficientemente preciso e circostanziato e non meramente preannunciata o ipotizzata;
- l'esecuzione dell'operazione può comportare la conversione, il trasferimento, l'occultamento o l'utilizzo di somme di denaro, beni o altre utilità che si sospetta possano derivare da reato o essere finalizzati al finanziamento del terrorismo all'elusione di misure reali o di prevenzione patrimoniale di competenza dell'Autorità giudiziaria;
- la decisione sull'esecuzione dell'operazione non è rimessa alla esclusiva discrezionalità/autonomia negoziale del destinatario.

Il destinatario può sottoporre alla UIF una o più operazioni sospette per la valutazione dell'esercizio del potere di sospensione, inviando all'Unità una segnalazione contraddistinta da apposito attributo (“Richiesta di sospensione: Sì”) e con l'indicazione dell'operazione o delle operazioni non eseguite. Il destinatario può inoltre preannunciare l'invio di tale segnalazione con e-mail trasmessa alla pertinente casella di posta elettronica indicata nel sito internet della UIF.

In attesa di conoscere l'esito della valutazione svolta dalla UIF, il destinatario si astiene dall'eseguire l'operazione o le operazioni indicate e svolge un'attività di monitoraggio, comunicando tempestivamente all'Unità modifiche nell'operatività richiesta o ulteriori operazioni sospette suscettibili di valutazione ai fini della sospensione.

A tutela della riservatezza e in ottemperanza al divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette, il destinatario omette di rivelare al

cliente che il ritardo nell'esecuzione dell'operazione o delle operazioni è dovuto alla presenza di valutazioni in corso da parte della UIF ai fini dell'esercizio del potere di sospensione.

La sospensione ha una durata massima di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento da parte dell'Unità nei confronti del destinatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

## 8. MISURE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASARENZA

Le misure in ambito dei contratti pubblici sono riportate nella seguente tabella:

AREA DI RISCHIO	CODICE MISURA	MISURA	CATEGORIA MISURA	RESPONSABILI DELLA MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	RILEVAZIONE ATTUAZIONE MISURA	INDICATORE	ANNOTAZIONI
<b>B</b>	<b>B26</b>	Individuazione e comunicazione alle Autorità competenti di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare (normativa antiriciclaggio)	Misura di controllo	Dirigenti delle strutture degli enti locali e della CMVe beneficiari attuatori	Semestrale	Report acquisito da gruppo di lavoro intersettoriale, in relazione all'effettuazione	Si/no	Ai sensi dell'10 del D.Lgs. n. 231/2007 e con riferimento alla Comunicazione recante "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR di data 11 aprile 2022", i soggetti responsabili della misura dovranno segnalare eventuali anomalie riscontrate, con riguardo ai seguenti indicatori di anomalia (...) -vd. Allegato C -
<b>B</b>	<b>Z23</b>	Inserimento della dichiarazione "l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"	Misura di controllo	Dirigente competente	Nell'ordinaria gestione dei servizi assegnati	Controllo a campione nella percentuale del 2% degli atti di cui alla fattispecie	Si/no	La misura si applica per le liquidazioni nei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione o concessione;</li> <li>• Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;</li> <li>• Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere</li> </ul> Rif. Determinazione N. 1496/2020 e successive

L'attuazione delle misure sarà sottoposta ai controlli da parte dei gruppi di internal auditing.

Le check list - predisposte con Circolare n. 02-provvedimento nr. 28 del 12/09/2022, e successiva Circolare n.2 del 22/10/2024 di aggiornamento, necessarie per stabilire la presenza di un rischio di anomalia, sua graduazione, nonché determinare conseguentemente l'avvio o meno della SOS al Gestore - vengono estese

anche per i provvedimenti di autorizzazione concessione, per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati , di importo superiore a €40.000,00.

Nelle determinazioni<sup>6</sup> deve essere inserita apposita dicitura atta a dichiarare l'effettivo rispetto della misura stessa mediante l'impiego di tali check list.

Ogni Dirigente continuerà ad inserire la dichiarazione riportata nella misura Z23<sup>7</sup>, in tutte le determinazioni e gli atti di liquidazione concernenti la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento od il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo, rientrante nell'esercizio di attività professionale o commerciale nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Dirigente del servizio economico finanziario, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità tecnica, contabile e/o dell'attestazione di copertura finanziaria, oppure i rimanenti dirigenti, o funzionari incaricati, nel caso in cui i relativi provvedimenti non necessitino di tale visto e/o attestazione, verificheranno che tutti i provvedimenti rientranti nella casistica sopra riportata siano corredati della suddetta dichiarazione o che venga formulata l'alternativa proposta di segnalazione.

---

## 9. FORMAZIONE

---

La Città metropolitana adotta misure di adeguata formazione del personale. Tale formazione ha carattere di obbligatorietà, continuità e sistematicità, e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Il Responsabile dell'anticorruzione ha svolto ad Ottobre 2024 due giornate di formazione a tutto il personale dipendente dell'Ente analizzando la materia e richiamando l'attenzione sull'importanza l'uso delle check list anticiclaggio quale strumento utile ai fini della collaborazione attiva.

Il Piano di Formazione come redatto dal Responsabile del Servizio Risorse umane, già prevede iniziative formative sul tema del contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

---

<sup>6</sup> Ovvero, determinazioni di aggiudicazione e affidamento, autorizzazioni, concessioni, attribuzioni di sussidi e vantaggi economici inerenti l'utilizzo di fondi PNRR.

<sup>7</sup> Inserimento della dichiarazione *"l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018"*

## 10. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le informazioni inerenti alle SOS, al loro contenuto, ai soggetti intervenuti nell'iter segnaletico, all'invio della segnalazione alla UIF nonché alle interlocuzioni sulle medesime e al flusso di ritorno sono sottoposti al regime di riservatezza rafforzato previsto dal decreto antiriciclaggio.

Il rigoroso rispetto di riservatezza nell'ambito della collaborazione attiva è presidio fondamentale per il buon funzionamento del sistema di prevenzione.

L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rilevata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Le presenti disposizioni organizzative vengono trasmesse a tutti i Dirigenti, alle P.O. e a tutti i dipendenti di categoria B, C e D interessati alle aree di rischio di cui al punto n. 5 delle presenti misure.

Il presente atto organizzativo viene emanato ai sensi e per gli effetti dell'art 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell'art 27, commi 1, lettera d) e 5. lettera c), dello Statuto metropolitano e dell'art 9, comma 1, lettera d) e art 11, comma 5, lettera d) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi della Città metropolitana.

- **Definizioni ed abbreviazioni**

- *Gestore*: Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Sindaco a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- *Indicatori di anomalia*: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- *Mezzi di pagamento*: il denaro contante, gli assegni bancari o postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquistare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- *Operazione*: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- *Operazione sospetta*: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- *Informazioni a disposizione*: i dati e le informazioni raccolti sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione,

nonché gli ulteriori elementi informativi disponibili in virtù dell'attività svolta, anche presenti presso altre funzioni aziendali o presso le proprie reti distributive;